

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII
N. 2

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI APPROVATE
DAL PARLAMENTO NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 1996**

*(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Trasmessa alla Presidenza il 27 dicembre 1996

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 1996:

1. — Dati e valutazioni d'insieme	<i>Pag.</i>	9
2. — Quantificazione degli oneri	»	12
3. — Modalità di copertura degli oneri	»	15
4. — Le misure correttive degli andamenti di finanza pubblica	»	19

ALLEGATI:

1. — Elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre	»	29
2. — Esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi	»	30
3. — Ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura	»	31
4. — Schede analitiche delle tipologie di copertura	»	32

PAGINA BIANCA

2/RQ/96



Corte dei Conti

a Sezioni riunite in sede referente

composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE

COMPONENTI: dott. Tullio LAZZARO, prof. dott. Manin CARABBA, dott. Mario GORI, dott. Pelino SANTORO, dott. Maurizio MELONI, prof. dott. Benito CARUSO, dott. Paolo NERI (rel.), dott. Mario FALCUCCI, dott. Luigi CONDEMI, dott. Maria SANTORO D'AMBROSIO, dott. Gaetano D'AURIA, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Guido MACCAGNO, dott. Giuseppe GUARINO, dott. Maurizio PALA, dott. Marco PIERONI; con l'intervento altresì del dott. Luigi MAZZILLO.

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni, nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543;

UDITO nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 1996 il relatore consigliere Paolo NERI;

PRESENTE il vice Procuratore generale Pasquale IANNANTUONO;

ha deliberato la seguente

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 1996.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI APPROVATE
DAL PARLAMENTO NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 1996

PAGINA BIANCA

1. Dati e valutazioni d'insieme

In attesa del pieno dispiegamento degli effetti della sentenza n. 360 del 24 ottobre 1996 della Corte costituzionale, resta in primo luogo pienamente valida - per il periodo oggetto della presente relazione - l'osservazione preliminare contenuta nei più recenti referti trimestrali sulle leggi di spesa relativa alla grave perdita di significatività dei referti stessi per effetto della vigenza di un numero elevatissimo di decreti-legge, in massima parte reiterati in forma sostanzialmente analoga nell'arco di più esercizi.

Tale situazione, oltre all'oscuramento di principi costituzionali di rilevanza primaria quali quelli enunciati nell'art. 77 della Costituzione, come indicato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, determina gravi incertezze relative sia ai tempi di approvazione sia soprattutto ai contenuti finali di provvedimenti di grande rilievo finanziario con possibile riflesso anche sulla tenuta dei saldi di bilancio: basti citare a tale riguardo la parte della manovra per il 1996 affidata ad un decreto-legge emanato una prima volta il 30 dicembre 1995 (n. 565) e a tutt'oggi ancora non convertito (l'ultima reiterazione è stata effettuata con D.L. n. 547 del 23 ottobre; successivamente, le disposizioni sono state inserite nel disegno di legge (atto Senato 1704) collegato alla finanziaria per il 1997, determinando così anche un ulteriore elemento di opacità per l'intersecarsi di misure relative ad esercizi diversi.

In coincidenza con l'avvio della nuova legislatura, il numero di leggi pubblicate nel secondo quadrimestre dell'anno in corso è eccezionalmente basso: si tratta infatti di 23 leggi (a fronte di 61 e 41 nel corrispondente periodo rispettivamente del 1995 e del 1994), nella quasi totalità (17) di conversione di decreti-legge; delle restanti 6 leggi, 3 sono di iniziativa parlamentare, una è di approvazione del rendiconto generale dello Stato del 1995 ed una reca l'assestamento del bilancio 1996.

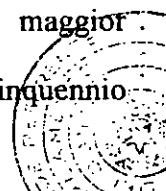


Le leggi che hanno dichiarato conseguenze di carattere finanziario sotto il profilo della spesa sono 11 contro rispettivamente 32 e 23 nel corrispondente periodo dei due esercizi precedenti; 10 di esse convertono altrettanti decreti-legge ed una (n. 431 dell'8 agosto) è di iniziativa parlamentare, ma anch'essa contiene comunque disposizioni (in materia di edilizia scolastica) tratte da due decreti-legge non ancora convertiti. Effetti finanziari di grande rilievo, ma soltanto sotto il profilo del contenimento dei previsti scostamenti dai saldi programmati e non sotto quello della spesa, derivano poi dalla legge n. 425 dell'8 agosto, di conversione del D.L. 20.6.96, n. 323, al cui esame è dedicato il successivo paragrafo 4.

A differenza del passato meno recente, gli emendamenti che hanno modificato o ampliato gli originari testi dei decreti-legge non solo sono stati di rilievo quantitativo complessivamente modesto, ma soprattutto hanno inciso marginalmente sulla utilizzabilità delle relazioni tecniche allegate ai rispettivi disegni di legge.

Premessa la scarsissima significatività dei confronti con i precedenti esercizi per gli indicati motivi connessi all'autorizzazione mediante provvedimenti d'urgenza della parte più rilevante della spesa, va comunque rilevato che la complessiva incidenza finanziaria della legislazione di spesa del quadrimestre in esame si colloca ad un livello notevolmente più basso di quello della media dei precedenti esercizi, grazie anche al notevole ridimensionamento dei fondi speciali operato con le più recenti manovre di bilancio e pur tenuto conto del fatto che l'azzeramento degli accantonamenti previsti per il corrente anno nei fondi speciali stessi, disposto con alcune eccezioni dall'art. 3 della legge n. 425 - di cui si dirà più avanti - opererà esclusivamente sulla legislazione del terzo quadrimestre dell'anno in corso.

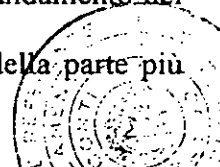
Come risulta dai prospetti allegati - riassuntivamente dalla tavola n. 2 e con maggior dettaglio dalle singole schede -, gli oneri in questione assommano infatti, nel quinquennio



1994-98, ad un totale di 4.464 miliardi circa a fronte di 8.341 nel bilancio pluriennale del secondo quadrimestre del 1995. La dilatazione del triennio di riferimento del bilancio pluriennale ad un intero quinquennio è dovuta alla conversione di decreti-legge adottati per la prima volta in precedenti esercizi; anzi, l'esercizio di maggior addensamento degli oneri è proprio il 1995 - al di fuori pertanto del triennio di riferimento - con una incidenza di 1.639 miliardi, a fronte di 5 nel lontano 1994, di 1.575 nel 1996, di 582 nel 1997 e di 723 nel 1998. Come risulta anche da tali dati, l'attività legislativa si atteggia in larga prevalenza come una approvazione di impegni già assunti e in molti casi addirittura come una sanatoria di spese materialmente già effettuate.

La quota di spese permanenti recata dalla legislazione del quadrimestre è piuttosto ridotta: si tratta infatti di circa 108 miliardi annui, 86 dei quali derivanti dalle norme della legge n. 402 e 22 circa da quelle della legge n. 427: peraltro, come esposto più avanti, sussistono notevoli perplessità circa la congruità della quantificazione degli oneri indicati, derivanti da benefici di carattere previdenziale e di trattamento economico del personale che determinano posizioni soggettive perfette su cui non operano pertanto tetti di spesa.

Notevolmente più rilevante è l'importo delle spese pluriennali non modulabili derivanti da limiti d'impegno ed ammortamento mutui che, a partire dal 1999, comportano (leggi 421 e 431) un onere di 503 miliardi annui fino al 2004; successivamente l'onere stesso scende a 473 miliardi nel 2005, 253 nel 2006 e 113 nel 2007 per ridursi infine a 13 miliardi annui dal 2008 al 2015. Si tratta pertanto complessivamente, per il periodo successivo al triennio 96-98, di 3.961 miliardi. Pur trattandosi di oneri tutti riferiti a spese di investimento, va peraltro rilevato che la spesa, come in numerosi casi analoghi, subisce una scansione progressiva nel triennio, con un massimo nel 1998, determinando così, per l'insoddisfacente andamento dei saldi tendenziali, un sostanziale rinvio alle future manovre della copertura della parte più



rilevante della spesa che, d'altro canto, per suo carattere obbligatorio, non può subire modulazioni di sorta.

Ciò comporta i noti effetti di irrigidimento dei futuri bilanci e di pregiudizio delle scelte future più volte posti in evidenza nei referti della Corte, effetti che, pur se particolarmente negativi quando trattasi di spese correnti, non possono essere trascurati, nell'attuale situazione dei conti pubblici ed in vista del rispetto degli impegni assunti in sede europea, neppure per le spese di investimento.

2. Quantificazione degli oneri

Premesso che, come si è già indicato, le modifiche apportate in sede parlamentare ai testi originari dei decreti-legge non inficiano, nella quasi totalità dei casi, il contenuto delle relazioni tecniche che danno conto del procedimento seguito per la quantificazione degli oneri, va tuttavia rilevato che le relazioni stesse continuano a presentare carenze sia di carattere generale sia inerenti a singole disposizioni di spesa.

Fra le prime, va segnalata l'abituale assoluta mancanza di indicazione dei criteri di quantificazione degli stanziamenti di parte capitale, che appare invece necessaria anche quando essi costituiscono dei tetti di spesa e non determinano pertanto di per sé rischi di scostamenti a consuntivo.

Ciò per un duplice ordine di motivi: da un lato infatti dovrebbe essere dimostrata la congruità dello stanziamento effettuato rispetto alle esigenze cui la norma è espressamente diretta a far fronte; dall'altro dovrebbe essere consentito di valutare, in considerazione del possibile accumulo di sostanziali oneri latenti destinati a gravare sui futuri bilanci, l'eventuale insorgenza di ulteriori spese indotte dall'intervento oggetto della norma o



comunque connesse con la prevedibile opportunità di un completamento dell'intervento stesso.

Significativi esempi di mancata indicazione dei criteri di quantificazione nella legislazione di spesa del quadrimestre in esame si rinvencono in primo luogo per gli stanziamenti recati dalla legge n. 401 del 29 luglio, di conversione del D.L. n. 310 del 3 giugno, per la ricostruzione del teatro "La Fenice" (20 miliardi) e per i danni verificatisi a Secondigliano di Napoli (20 miliardi): nel primo caso, infatti, la relazione tecnica si limita a dichiarare "al momento non stimabile", ma "senz'altro notevolmente superiore allo stanziamento effettuato" il costo del ripristino, mentre nel secondo l'adeguamento dell'intervento straordinario viene ricondotto a una non meglio precisata "migliore e più puntuale individuazione dei danni verificatisi".

Ancor più negativa - sempre nell'ambito degli stanziamenti che costituiscono tetti di spesa - appare poi la mancanza di chiarimenti sulla congruità delle risorse (120 miliardi) conferite alla gestione liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta (art. 6 della legge n. 421 dell'8 agosto, di conversione del decreto legge n. 321 del 17 giugno), tanto più che la norma introduce, senza far cenno ai relativi oneri, una nuova finalizzazione relativa alle spese per la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura.

La relazione tecnica è totalmente priva di elementi di valutazione anche per quanto riguarda le modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura recate dall'art. 2 della legge 380 del 18 luglio, di conversione del decreto legge n. 273 del 17 maggio, modifiche i cui oneri, non quantificati, vengono fatti indistintamente gravare sulle disponibilità annuali del Fondo stesso; a tale proposito, lo stesso Governo, in sede di Commissione bilancio della Camera, ha riconosciuto che le disposizioni del decreto, pur non



avendo immediati effetti finanziari, ampliano l'ambito dei soggetti beneficiari "rendendo possibile che nel prossimo esercizio siano necessarie maggiori risorse".

Infine, la relazione tecnica all'art. 2 comma 2 della legge n. 400 del 30 luglio, di conversione del decreto-legge n. 307 del 3 giugno - con il quale vengono stanziati 180 miliardi nel triennio 1996/98 per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi - non contiene alcun elemento aggiuntivo rispetto alla mera enunciazione contenuta nel testo normativo: non è pertanto possibile comprendere neppure se i fondi stanziati consentano di completare il progetto o se, come sembra potersi desumere da non chiare affermazioni contenute nella relazione di accompagnamento, si tratti solo del finanziamento della fase di avvio del progetto stesso, il cui costo complessivo resta così del tutto indeterminato.

Come si è detto, oltre alle citate carenze di carattere generale e ricorrente, cui va aggiunta la frequente mancata o troppo sommaria esplicitazione di tutti i dati e della metodologia che sono alla base delle quantificazioni operate, talune relazioni tecniche del quadrimestre in esame contengono quantificazioni insoddisfacenti relative a singole disposizioni che conferiscono diritti soggettivi ai destinatari delle disposizioni stesse e che determinano spese di carattere permanente.

In particolare, come osservato dal Servizio bilancio della Camera, la quantificazione dell'onere per l'accesso al pensionamento di anzianità, in deroga alle cosiddette "finestre", di alcune categorie di lavoratori in mobilità - disposto dall'art. 1 comma 2 della legge n. 402 del 29 luglio, di conversione del decreto-legge n. 318 del 14 giugno - non sembra aver tenuto conto del fatto che la norma deroga alla disciplina della legge n. 335/95 non soltanto per la decorrenza dei pensionamenti, ma anche per i requisiti d'accesso.

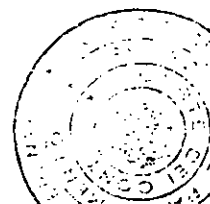


Inoltre, la quantificazione degli oneri connessi alla legge n. 427 dell'8 agosto, di conversione del decreto-legge n. 341 del 29 luglio, contenente disposizioni in materia di trattamento economico di ufficiali delle forze armate e di polizia, in parte a causa di nuovi oneri introdotti in sede di conversione, ma anche per sottostime degli oneri originari, è stata modificata su proposta governativa durante la discussione in Commissione bilancio del Senato; non risulta peraltro negli atti parlamentari alcuna indicazione, neppure di carattere generale, dei criteri e dei calcoli che hanno portato alla nuova quantificazione.

3. Modalità di copertura degli oneri

Per quanto riguarda le forme di copertura - dettagliatamente indicate per ciascuna spesa nelle schede allegate e riassunte nella tavole n. 3 - anche nel quadrimestre in esame la maggior parte degli oneri (3.839 miliardi circa nel quinquennio 1994/98, pari all'86% del totale) è stata imputata agli accantonamenti dei fondi speciali, in larga prevalenza di parte capitale.

Peraltro assai frequenti sono state le utilizzazioni degli accantonamenti stessi in modo difforme dall'originaria finalizzazione: ciò si verifica sia nell'ambito della legge 401 del 29 luglio (utilizzo per 5 miliardi di un accantonamento originariamente destinato alla revisione dell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia e per 10 miliardi di altro accantonamento finalizzato alla riforma del sistema pensionistico dei ferrovieri), sia nell'ambito della legge 402 sempre del 29 luglio (utilizzo per 50 miliardi di un accantonamento finalizzato all'adeguamento dell'integrazione al trattamento minimo), sia infine nell'ambito della legge n. 421 dell'8 agosto (utilizzo per 12,5 miliardi di un accantonamento relativo alla ratifica e all'esecuzione di accordi internazionali).

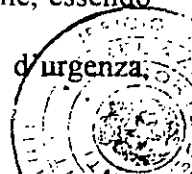


Le tre leggi citate convertono altrettanti decreti-legge che contenevano analoghe disposizioni, in contrasto con il disposto dell'art. 11 bis comma 4 della legge 468 che vieta appunto, salvo alcuni casi determinati, tali utilizzazioni in difformità nella decretazione d'urgenza.

Non sembra a tale riguardo che l'indicazione nella legge finanziaria delle singole voci dei fondi speciali in modo globale, per ministeri di competenza e non per singola iniziativa legislativa, introdotta nella prassi da alcuni anni, possa comunque incidere sull'operatività di tale divieto.

La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa è stata utilizzata per la copertura di alcuni oneri (per complessivi 6,2 miliardi) recati dalla legge n. 401, ed in particolare di parte del contributo straordinario al Comune di Napoli per gli interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano (5 miliardi) e per interventi a favore delle persone danneggiate (1,2 miliardi). In quest'ultimo caso è stata ridotta un'autorizzazione di spesa di parte capitale per coprire un onere corrente, determinando così, anche se per un modesto importo, e nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio del Senato, la lesione di un principio generale di contabilità pubblica.

Ben più rilevante, sotto il profilo finanziario (215 miliardi nel triennio 1996/98, cui si aggiunge un onere permanente di 86 miliardi annui a decorrere dal 1999), la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 4 del decreto-legge 3.6.96, n. 300 (incremento del Fondo per l'occupazione). Al riguardo, oltre alle perplessità sui criteri di quantificazione già esposte al precedente paragrafo e alle incertezze sulla capienza del Fondo che si rilevano dalla discussione parlamentare, va qui posto in evidenza che, essendo l'autorizzazione di spesa sottoposta a riduzione prevista da un provvedimento d'urgenza,



vanno integralmente richiamate le osservazioni già formulate sulla incertezza circa i contenuti finali di tali provvedimenti e sui connessi rischi di una utilizzazione dei medesimi a fini di copertura soprattutto di spese permanenti di carattere obbligatorio.

L'utilizzazione di economie di bilancio a fini di copertura - ora non più consentirà per effetto dell'abrogazione dell'art. 11 ter comma 1 lett. c) della legge 468/78 disposta dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1996, n. 425 - ha riguardato per 65 miliardi, di cui 5 allocati nel bilancio 1994, la legge n. 421 ("Disposizioni urgenti per le attività produttive") e per 69 miliardi circa, cui si aggiungono quasi 15 miliardi annui di spese permanenti, la legge n. 427 ("Trattamento economico di ufficiali delle forze armate e di polizia").

Peraltro, come ripetutamente rilevato dalla Corte, tale modalità di copertura non può essere ritenuta ammissibile per la quota di spese permanenti, sia per l'intrinseca incompatibilità tra il carattere permanente della spesa e quello eminentemente transitorio delle disponibilità di bilancio, sia per l'impraticabilità oltre i due esercizi successivi al primo del bilancio triennale della regola volta a limitare l'incremento dei capitoli utilizzati.

Ulteriori casi - del tutto anomali - di utilizzazione di disponibilità di bilancio si rinvencono inoltre:

a) nella già citata legge n. 426 ("Differimento di termini previsti da disposizioni concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali e alla cooperazione allo sviluppo"), il cui art. 4 (comma 1 bis e 1 ter aggiunti in sede di conversione), dispone la copertura attraverso tale modalità dell'onere ivi previsto senza però provvedere a quantificarlo;

b) nella legge n. 428 dell'8 agosto, di conversione del D.L. n. 346 del 1° luglio, concernente la partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia; l'onere complessivo



in essa indicato (art. 5) - e coperto con le nuove entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo - è di 240 miliardi, ma la relazione tecnica quantifica l'onere stesso in oltre 395 miliardi, ponendo la differenza a carico del bilancio della Difesa.

Si è infine registrato un caso (legge 403 del 30 luglio, di conversione del D.L. n. 314 dell'11 giugno, recante disposizioni in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione) di copertura della nuova spesa (30 miliardi) sul capitolo-fondo relativo al servizio sanitario nazionale, finora dimostratosi sempre insufficiente anche per la copertura degli oneri a legislazione vigente.

Indipendentemente da tale specifica preclusione, la copertura su capitoli-fondo non è, come è noto, prevista come modalità autonoma della legge di contabilità: essa potrebbe peraltro essere ritenuta assimilabile, qualora ne ricorrano le condizioni, sia alla utilizzazione di disponibilità di bilancio, sia alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Premesso che il primo caso non è ora più ammesso a seguito della già citata abrogazione dell'art. 11 ter comma 1 lett c) della legge 468, nel secondo caso la congruità della tipologia di copertura in parola è condizionata all'esatta indicazione della spesa da sopprimere, che deve risultare dalla legislazione vigente, avere natura non obbligatoria e non essere stata ancora impegnata.

Va da ultimo rilevato che nella legislazione del quadrimestre in esame si rinvencono numerose deroghe, in alcuni casi per di più ad esercizio scaduto, alla norma generale di contabilità secondo cui, salvo casi specifici, gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, norma riaffermata ed ampliata proprio per il 1995 dalla legge collegata alla finanziaria per il 1996 (legge n. 549 del 28.12.1995, art. 1 comma 61), secondo cui, con alcune eccezioni espressamente indicate, tutte le somme



iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle amministrazioni statali non impegnate entro il 31 dicembre 1995 costituiscono economie di bilancio.

Disposizioni di tale natura sono contenute nelle seguenti leggi, tutte già citate:

a) nella legge 400 del 30 luglio che prevede, ad esercizio scaduto, la conservazione in bilancio di stanziamenti, provenienti dal conto della competenza e dal conto dei residui, non utilizzati nell'esercizio 1995, e destinati al finanziamento di progetti finalizzati e al funzionamento dell'autorità per l'informatica e all'acquisto di beni e servizi informatici;

b) nella legge n. 421 dell'8 agosto, dove rispettivamente all'art. 1 comma 2 e all'art. 4 è prevista la conservazione, su una serie di capitoli di bilancio, di disponibilità del conto della competenza e del conto dei residui;

c) nella legge n. 426 dell'8 agosto, il cui art. 3, nonostante il parere contrario espresso al riguardo dalle Commissioni bilancio, dispone la conservazione, anche qui ad esercizio scaduto, di stanziamenti e di residui iscritti su una serie di capitoli dello stato di previsione del ministero degli Affari esteri e di quello dei Lavori pubblici.

4. Le misure correttive degli andamenti di finanza pubblica

Nella relazione concernente il terzo quadrimestre del 1995, la Corte osservava che il percorso delineato dalla manovra di bilancio per il 1996 poggiava da un lato su un contesto macroeconomico che avrebbe potuto anche rivelarsi ottimistico e dall'altro sul conseguimento della totalità degli effetti correttivi della manovra stessa, conseguimento sul quale pesavano elementi di incertezza sia sul fronte delle entrate che su quello delle riduzioni di spesa.



Le perplessità avanzate circa la realizzabilità del fabbisogno del settore statale nella misura programmata e circa l'efficacia della norma di salvaguardia contenuta nell'art. 3 comma 242 della legge n. 549 del 28 dicembre (adozione entro il 15 maggio 1996, in caso di scostamenti, di provvedimenti selettivi di riduzione della spesa volti a ricondurre il fabbisogno nei limiti programmati) sono state ampiamente confermate dagli andamenti successivi.

La relazione di cassa presentata il 24 aprile indicava già uno scostamento di 9.600 miliardi ed abbassava la previsione circa il tasso di crescita dell'economia dal 3 al 2,4%.

Il sempre più sensibile rallentamento della crescita del prodotto registrato nel corso dei due mesi successivi ha poi indotto ad una ulteriore drastica riduzione all'1,2%, in sede di DPEF 1997/99, della previsione stessa. Ciò, unitamente all'andamento effettivo del fabbisogno, ha determinato l'aggiornamento a circa 20.600 miliardi su base annua del previsto scostamento rispetto all'obiettivo della manovra di bilancio approvata nel dicembre 1995.

Per attenuare la grave divergenza dagli obiettivi di riequilibrio che si era così determinata, il Governo è intervenuto con il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modifiche non determinanti né dal punto di vista delle conseguenze finanziarie né da quello delle statuizioni normative con la legge 8 agosto 1996, n. 425 ("Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), che determina riduzioni di spesa e dispone maggiori entrate complessivamente valutate per il 1996 in 13.914 miliardi in termini di competenza e 16.127 in termini di cassa - ivi compresa, con esclusivo riferimento alla cassa, la riduzione di 2.000 miliardi delle erogazioni all'ANAS, da disporre in via amministrativa - nonché in importi leggermente superiori, ma con tendenza a decrescere, nei due esercizi successivi.



La maggiore compressione del fabbisogno rispetto alla competenza aumenta le dimensioni del divario fra i due saldi; va a tale riguardo ribadito che le maggiori dimensioni del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato rispetto al fabbisogno di cassa del settore statale, divenute croniche negli ultimi anni, potrebbero comportare effetti negativi a carico dei futuri esercizi.

Sotto il profilo metodologico, vanno preliminarmente formulate due osservazioni.

La prima concerne l'inoperatività del tipo di clausola di salvaguardia degli obbiettivi della manovra di bilancio adottato nella citata legge n. 549/95, la cui positiva valenza programmatica, come a suo tempo rilevato dalla Corte, scontava tuttavia la mancata previsione di meccanismi automatici di aggiustamento o di percorsi procedurali necessitati: il provvedimento adottato è infatti difforme da quello previsto dalla clausola stessa sotto un triplice profilo: tempi di adozione (l'originario termine era fissato al 15 maggio), contenuto (il provvedimento adottato prevede un "mix" di misure di entrata e di riduzioni di spesa, anziché soltanto queste ultime) e misura del reintegro (il provvedimento adottato non copre l'intero scostamento previsto).

La seconda osservazione riguarda la novità costituita dall'indicazione - nell'art. 01 aggiunto in sede di convenzione - degli effetti di riequilibrio determinati per l'intero triennio dal provvedimento in esame, espressi in termini sia di competenza con diretto riferimento alle analoghe statuizioni contenute nella legge finanziaria, sia di cassa, e distintamente per le riduzioni di spesa e per le maggiori entrate: tale indicazione, anche se di natura esclusivamente previsionale, appare positiva soprattutto a fini di trasparenza e si inquadra nella prassi che ha condotto ad estendere a tutti i provvedimenti di rilievo finanziario gli obblighi normativamente previsti soltanto per la legislazione di spesa (art. 11 ~~ter~~ comma 2 della legge 468/78).



Per quanto riguarda le riduzioni di spesa, i risparmi provengono dalle norme sulla sanità, ed in particolare sulla spesa farmaceutica, dalla riduzione di stanziamenti di bilancio e dal blocco degli impegni di spesa, da nuove regole sul versamento dei contributi previdenziali delle Ferrovie dello Stato, da una riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali e da altre disposizioni di minor rilievo finanziario.

La riduzione del fabbisogno connessa alle norme sulla sanità (art. 1 e 2) è indicata in 815 miliardi nel 1996 (a fronte di un andamento tendenziale della spesa farmaceutica superiore di 1.175 miliardi rispetto al limite massimo previsto per il 1996), 1660 per il 1997 e 1.440 per il 1998. Sono in particolare previste minori spese per l'attuazione del sistema del prezzo di riferimento dei medicinali rimborsabili (art. 1 comma 2), già disposto dall'art. 3 comma 129 della legge n. 549/95 ma non ancora operativo, per l'adozione di misure volte a favorire il consumo dei farmaci generici (art. 1 comma 3), per la realizzazione di controlli sulle prescrizioni mediche (art. 1 comma 4) ed infine per provvedimenti di riclassificazione dei farmaci da parte della Commissione unica (art. 1 comma 5).

L'attendibilità delle previsioni effettuate, sottoposta ad accurata analisi dai Servizi bilancio della Camera, sconta da un lato la non comprimibilità in tetti di spesa delle erogazioni di farmaci e dall'altro la connessione con scelte operate da soggetti esterni, come la Commissione unica per il farmaco, le regioni, le unità sanitarie locali, nonché gli operatori sanitari; inoltre, l'insoddisfacente attuazione di misure di risparmio adottate in passato deve indurre ad una certa prudenza.

I maggiori risparmi attesi dal provvedimento di cui trattasi dovrebbero derivare dagli interventi sugli stanziamenti di bilancio e sulla gestione di tesoreria previsti dall'art. 3: per il 1996 si tratta, tenuto conto delle modifiche apportate dal Senato che peraltro hanno modificato solo marginalmente gli importi originari, consentendo così l'utilizzazione della

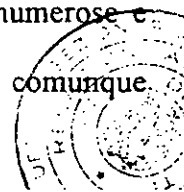


relazione tecnica per la quasi totalità delle quantificazioni, di oltre 7.844 miliardi in termini di saldo netto da finanziare di competenza e di 7.530 miliardi in termini di fabbisogno del settore statale.

Fra le voci più rilevanti nell'ambito della competenza, oltre all'azzeramento degli accantonamenti dei fondi speciali (2.284 miliardi), spicca la riduzione di vari stanziamenti di bilancio per un totale di oltre 3.693 miliardi.

Peraltro, rispettivamente 650 e 1.500 miliardi si riferiscono alle garanzie di cambio e alle rate dei mutui FS, entrambe di carattere obbligatorio: pertanto, o le spese sono state soltanto differite ovvero le somme in questione avrebbero comunque costituito economie di bilancio. Inoltre, a norma del quarto comma, autorizzazioni di spesa per 1.041 miliardi circa sono state semplicemente spostate sui due esercizi successivi, determinando così un mero differimento di oneri.

Nell'ambito della riduzione del fabbisogno, una voce importante è costituita dalla nuova disciplina del versamento su un conto corrente infruttifero di tesoreria dei contributi previdenziali a carico sia delle FS sia dei dipendenti per il pagamento delle pensioni ai dipendenti stessi: da tale nuova disciplina, che comunque determina conseguenze di esclusivo carattere contabile, discendono valutazioni di minor fabbisogno, formulate dalla relazione tecnica, per 1.500 miliardi nel 1996 e per somme superiori negli esercizi successivi, che però non sono supportate da sufficienti chiarimenti circa i criteri di quantificazione. Completamente priva di supporto nella relazione tecnica - tale non potendo definirsi il riferimento alle "risultanze stimate per analoghe iniziative assunte in precedenti esercizi" - è poi la quantificazione delle economie derivanti dal blocco degli impegni di spesa (1.200 miliardi nel 1996, 800 nel 1997 e 500 nel 1998), disposto con numerose e generiche eccezioni dal comma 11 dell'art. 3; una stima non appare del resto comunque



possibile per la facoltà conferita senza limiti dalla norma stessa al Presidente del Consiglio di autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Fra le altre disposizioni di riduzione della spesa, risparmi rilevanti (50 miliardi nel 1996, 300 nel 1997 e 600 nel 1998) dovrebbero discendere dalle verifiche allo stato di invalidità civile previste dall'art. 4.

Premesso che controlli e verifiche dovrebbero appartenere alla normale attività d'istituto ed i relativi risultati essere compresi nella legislazione vigente, le profonde variazioni apportate al testo originario in sede di conversione rendono pressoché inutilizzabile la relazione tecnica e non più congrua rispetto alle norme definitivamente approvate la previsione di 150.000 revoche, posta a base della quantificazione effettuata. Inoltre, come osservato dal Servizio bilancio della Camera, una riduzione della spesa per 150 miliardi annui a partire dal 1996 per effetto dell'aumento delle verifiche era già contenuta nella manovra di bilancio per l'anno in corso (ora art. 2 comma 5 del DL 547 del 23 ottobre) e va perciò sommata agli importi indicati dalla legge in esame. Infine, ulteriori 30 miliardi per il 1997, genericamente stanziati per le finalità di verifica dallo stesso art. 4 e non specificamente coperti, dovrebbero a rigore trovare copertura in ulteriori risparmi, peraltro non indicati, o ridurre di pari importo gli effetti positivi sui saldi prodotti dalla legge in esame.

Dal lato delle entrate, in cui sono previsti effetti finanziari per 5.122 miliardi nel 1996, 7.719 nel 1997 e 7.058 nel 1998, gli interventi riguardano in misura lievemente maggiore le imposte dirette (circa 4.000 miliardi su base annua) rispetto alle imposte indirette, che dovrebbero produrre un maggior gettito di poco superiore ai 3.000 miliardi.



Come dimostra l'andamento crescente del gettito atteso, le misure adottate hanno per lo più carattere permanente: le perdite di gettito negli anni successivi al 1996 derivanti dalle misure con effetti "una tantum" - costituite soprattutto, per un totale di circa 1600 miliardi, dall'anticipo dei versamenti delle imposte sulle assicurazioni e della cadenza mensile anziché trimestrale dei versamenti dell'imposta sul gas metano - sono ampiamente compensate dal dispiegamento su base annua degli effetti delle misure permanenti.

Gli effetti finanziari previsti appaiono nel complesso suscettibili di scostamenti entro margini piuttosto ristretti, ad eccezione della previsione per il 1998 che, come indicato dai servizi bilancio delle Camere, presenta una sovrastima di circa 1.500 miliardi. Gli scostamenti stessi potrebbero derivare da variazioni nei comportamenti degli operatori soprattutto per effetto delle misure antielusive ed anche in connessione con la rimodulazione delle aliquote di imposta da applicare agli interessi corrisposti sui diversi strumenti di raccolta bancaria, ora uniformate sul livello del 27%.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) Esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) Ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) Schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE

F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe CARBONE

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 1996

IL DIRIGENTE

F.to Eleonora ADORNATO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO

MAGGIO - AGOSTO 1996

N.	LEGGE(a)		GAZZ. UFF.		CONVER- SIONE D.L.n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
	N.	DATA	N.	DATA			
1	343	2/07/96	153	2/07/96			Parlam.
2	365	11/07/96	161	11/07/96	254/96		Govern.
3	368	8/07/96	162	12/07/96	257/96		"
4	369	"	"	"	275/96		"
5	380	18/07/96	168	19/07/96	273/96	1	"
6	381	16/07/96	169	20/07/96	278/96	2	"
7	382	18/07/96	"	"	280/96		"
8	391	25/07/96	173	25/07/96	288/96		"
9	398	30/07/96	177	30/07/96			Parlam.
10	400	"	180	2/08/96	307/96	3	Govern.
11	401	29/07/96	181	3/08/96	310/96	4/7	"
12	402	"	"	"	318/96	8/9	"
13	403	30/07/96	"	"	314/96	10	"
14	416	8/08/96	188	12/08/96	313/96		"
15	417	"	"	"			"
16	418	"	134	"			"
17	419	"	135	"			"
18	421	"	190	14/08/96	321/96	11/18	"
19	425	"	191	16/08/96	323/96		"
20	426	"	192	17/08/96	347/96	19/25	"
21	427	8/09/96	193	19/08/96	341/96	26/28	"
22	428	8/08/96	"	"	346/96	29	"
23	431	"	197	23/08/96		30	Parlam.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari e' riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali e' omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO

MAGGIO-AGOSTO 1996

numero legge	1994	1995	1996	1997	1998	(importi in milioni)	
						Oneri pluriennali	Oneri permanenti
380		875.000	0	0	0	0	0
381		456.165	729.999	0	0	0	0
400		0	30.000	50.000	100.000	0	0
401		0	31.200	10.000	0	0	0
402		0	94.000	85.000	86.000	0	86.000
403		0	30.000	0	0	0	0
421	5000	297.600	250.000	390.000	490.000	490.000	0
426		0	42.987	11.880	12.200	0	0
427		10.545	54.159	21.790	21.790	0	21.790
428		0	240.000	0	0	0	0
431		0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Totale	5000	1.639.310	1.515.345	581.670	722.990	503.000	107.790

Tavola n. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
MAGGIO-AGOSTO 1996

	(importi in milioni)					
	1994	1995	1996	1997	1998	Totale %
Fondi speciali:						
parte corrente	0	12.500	153.336	78.777	119.097	363.710 8,14
conto capitale	0	1.556.265	1.012.999	403.000	503.000	3.475.264 77,85
	0	1.568.765	1.166.335	481.777	622.097	3.838.974 85,99
Riduzione precedenti autorizzazioni spesa	0	0	50.200	85.000	86.000	221.200 4,95
Disponibilità di bilancio:						
parte corrente	0	10.545	28.810	14.893	14.893	69.141 1,55
parte capitale	5.000	60.000	0	0	0	65.000 1,46
	5.000	70.545	28.810	14.893	14.893	134.141 3,00
Nuove o maggiori entrate	0	0	240.000	0	0	240.000 5,38
Altre forme di copertura	0	0	30.000	0	0	30.000 0,67
Totale	5.000	1.639.310	1.515.345	581.670	722.990	4.464.315 100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 luglio 1996, n. 380.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Articolo 1 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I ANNO --> 95

Importo....875.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 16 luglio 1996, n. 381.

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO--> 95 Importo....456.165

II ANNO--> 96 Importo....729.999

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 luglio 1996, n. 400.

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

Articolo 2

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO --> 96	Importo..... 30.000
II ANNO --> 97	Importo.... 50.000
III ANNO --> 98	Importo....100.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 luglio 1996, n. 401.

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice".

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

I ANNO --> 96

Importo.... 20.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(importi in milioni)

Legge 29 luglio 1996, n. 401.

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Interventi d'urgenza e di riparazione a Secondigliano.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro (utilizzaz. diff.).

I ANNO --> 96 Importo.....5.000

II ANNO --> 97 Importo....10.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 luglio 1996, n. 401.

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Onere a carico del bilancio dello Stato

I ANNO --> 96

Importo....5.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 luglio 1996, n. 401.

Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

Articolo 4

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Interventi a favore delle persone danneggiate.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: d.l. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Onere a carico del bilancio dello Stato mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

I ANNO --> 96

Importo....1.200

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 luglio 1996, n. 402.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito..

Articolo 4 Comma 1-a)

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (utilizzaz.
diff.).

I ANNO -->1996

Importo50.000

CORR. TEMP.

(C. E. D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 luglio 1996, n. 402.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito..

Articolo 4 Comma 1-b)

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: d.l. 3 giugno 1996, n. 300, art. 1, comma 4

Onere a carico del bilancio dello Stato mediante riduzione dello stanziamento del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

I ANNO --> 96	Importo....44.000
II ANNO --> 97	Importo....85.000
III ANNO --> 98	Importo....86.000

ONERE A REGIME: 86.000 ANNUI

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 30 luglio 1996, n. 403.

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo del Fondo sanitario nazionale (a carico del capitolo 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro)

I ANNO --> 96

Importo.... 30.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 1

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I ANNO --> 95

Importo.... 35.100

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 3

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (utilizzaz. diff.).

I ANNO --> 95

Importo.... 12.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 5

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ANNO--> 95	Importo.....30.000
ANNO--> 96	Importo....250.000
ANNO--> 97	Importo....350.000
ANNO--> 98	Importo....450.000

CAP. PLURIENN. (Limiti di impegno decennali di 30 mld per il 1995, 220 per il 1996, 100 per il 1997 e 100 per il 1998).

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 6

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Procedura liquidatoria dell'Ente cellulosa e carta.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO --> 95

Importo....120.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 6

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO --> 97 Importo....40.000

II ANNO --> 98 Importo....40.000

CAP. PLURIENN. (Limite impegno decennale)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 7

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Programma di osservazione satellitare.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(X) a carico del capitolo 7504

() con riduzione del capitolo

I ANNO --> 95

Importo....60.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 10

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (per lire 31.500 milioni) e al Ministero di grazia e giustizia (per lire 8.500 milioni).

I ANNO --> 95

Importo....40.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Articolo 10

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(X) a carico del capitolo 7549

() con riduzione del capitolo

I ANNO--> 94

Importo.....5.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Proroga missione embargo ex-Jugoslavia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96

Importo....8.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Proroga commissione contenzioso presso il Ministero degli esteri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96

Importo....690

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Spese funzionamento comitati interministeriali per zone confine nord-orientale.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96

Importo....50

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 5

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio delle Comunità europee nella ex-Jugoslavia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96

Importo....23.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 5 Comma 2-ter

Oggetto della disposizione:

Partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96 Importo....287

II ANNO --> 97 Importo.....40

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 6

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Contributo italiano all'organizzazione del vertice mondiale sull'alimentazione.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96

Importo.....2.760

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 7

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Utilizzo di personale avente specifiche professionalità nel campo informatico.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96	Importo.... 7.700
II ANNO --> 97	Importo.... 11.840
III ANNO --> 98	Importo.... 12.200

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 427.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.

Articolo 5

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO.

Stato di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno, delle risorse agricole etc. e della difesa.

(x) a carico di molteplici capitoli

() con riduzione del capitolo

I ANNO --> 95	Importo....10.545
II ANNO --> 96	Importo....28.750,5
III ANNO --> 97	Importo....14.833,3

ONERE A REGIME: 14.833,3 ANNUI

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 427.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.

Articolo 5

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno (lire 21.665,1 milioni per il 1996 e lire 6.896,7 per il 1997 e il 1998) e al Ministero della difesa (lire 3.683,4 milioni per il 1996).

I ANNO --> 96	Importo....25.348,5
II ANNO --> 97	Importo.....6.896,7
III ANNO --> 98	Importo.....6.896,7

ONERE A REGIME: 6.896,7 ANNUI

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 427.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.

Articolo 5-bis

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO.

Stato di previsione del Ministero della difesa

(x) a carico del capitolo 1406

() con riduzione del capitolo

I ANNO --> 96	Importo....60
II ANNO --> 97	Importo....60
III ANNO --> 98	Importo....60

ONERE A REGIME: 60 ANNUI

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 428.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

Articolo 5

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE

Disposizione legislativa: la stessa legge.

Natura delle entrate:

- ☒ tributarie
- ☐ contributive
- ☐ tariffarie
- ☐ altre

I ANNO --> 96

Importo....240.000

CORR. TEMP.

(C.E.D.Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 agosto 1996, n. 431.

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.

Articolo 1

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

I ANNO --> 96	Importo.... 13.000
II ANNO --> 97	Importo.... 13.000
III ANNO --> 98	Importo.... 13.000

CORR. PLURIENN. (Ammortamento mutui ventennali)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)